

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/C
(2003/2004)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 5 febbraio 2004,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Torri Dr. Ettore, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Verusio Dr. Francesco. - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – APPELLO DEL CALCIATORE GARBINI ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.10.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003).

2 – APPELLO DEL CALCIATORE CATENA GIANMARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.10.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003).

3- APPELLO U.P. PETRIANA AVVERSO L'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA E LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL SIG. PICA ROBERTO A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003).

4 – APPELLO DEL CALCIATORE RINALDIN RUGGERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003).

La C.A.F. riuniti gli appelli dei calciatori Garbini Alessio, Catena Gianmarco, dell'U.P. Petriana di Roma e del calciatore Rinaldin Ruggero, accoglie parzialmente i reclami di Garbini e Catena riducendo la sanzione al 31.12.2005, respinge l'appello dell'U.P. Petriana di Roma come sopra proposto e accoglie parzialmente il reclamo del calciatore Rinaldin riducendo la sanzione al 30.6.2005. Si ordina di incamerare la tassa dell' U.P. Petriana e si dispone la restituzione delle tasse versate dai calciatori Garbini, Catena e Rinaldin.

5 – APPELLO DEL LAZIO CLUB SONNINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LAZIO CLUB SONNINO/SAN FRANCESCO LATINA DEL 29.11.2003 A SEGUITO DI RICHIAMO DEGLI ATTI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, AI SENSI DELL'ART. 40.9 C.G.S. – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 40 del 18.12.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal Lazio Club Sonnino di Sonnino (Latina) ai sensi dell'art. 14 n.1 lett. E) C.G.S., perché sottoscritto da Presidente inibito; e lo respinge per la parte inerente la sanzione dell'inibizione inflitta fino al 28.2.2004 al Presidente Stamegna Saverio. Ordina incamerarsi la tassa versata.

6 – APPELLO DELL' U.S. ORTIGARA GRIGNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. NORDAUTO VIRTUS/ORTIGARA GRIGNO DEL 2.11.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 27 del 18.12.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Ortigara Grigno di Grigno (Trento). Ordina incamerarsi la tassa versata.

7 – APPELLO DEL TIME OUT CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIME OUT/VALTOURNENCHE DELL'1.12.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta – Com. Uff. n. 27 del 18.12.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Time Out Calcio a Cinque di Casalborgone (Torino). Ordina incamerarsi la tassa versata.

8 – APPELLO DELLA U.S. PRO ASSORO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITTORIA CALCETTO/VIAGRANDE CALCIO A CINQUE DEL 23.11.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 32 del 31.12.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall' U.S. Pro Assoro Calcio a Cinque di Assoro (Enna), ai sensi dell'art. 29.1 C.G.S., per difetto di legittimazione della società appellante. Ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo – Presidente; Torri Dr. Ettore, , De Luca Comandini Dr. Raffaele, Zoppellari Avv. Mario, Fonzo Dr. Ignazio Giovanni - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

9 – APPELLO DELL’ A.S. OLIMPIA LAZISE AVVERSO L’AMMENDA DI €258,00 E LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 INFLITTA ALL’ALLENATORE TAGLIONI FAUSTO – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 23 del 3.12.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’ A.S.Olimpia Lazise di Lazise (Verona), ai sensi dell’art. 33. n.1 C.G.S., dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Ordina incamerarsi la tassa versata.

10 – APPELLO DEL PRO PONTECAGNANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE SALZANO VINCENZO FINO AL 28.2.2004 IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS GRIFONI/BERTONI PRO PONTECAGNANO DEL 29.11.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 41 del 18.12.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla Pro Pontecagnano Calcio di Pontecagnano (Salerno), ai sensi dell’art. 33. n.1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

11 – APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEMURRO/F.C. MARSICO 2002 DEL 26.10.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 32 del 20.11.2003).

La C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 3 – 2 conseguito in campo nella gara a sopra indicata.

12 – APPELLO DELL’ A.C. ANCHIONE S.B. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANCHIONE/PISA DEL 30.11.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 del 30.12.2003).

La C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’ A.C. Anchione S.B. di Ponte Buggianese (Pistoia), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1 – 0 conseguito in campo nella gara a sopra indicata. Si ordina restituire la tassa versata.

13 – APPELLO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO IL DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ROSSI MICHELE IN PROPRIO FAVORE – (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D Riunione del 21.12.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal Foligno Calcio di Foligno (Perugia). Ordina incamerarsi la tassa versata.

14 – APPELLO DELL' A.C. CHIOGGIA SOTTOMARINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALL'ALLENATORE ALESSANDRO RENICA FINO ALL'11.2.2004
– (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 86 del 22.1.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall' A.C. Chioggia Sottomarina di Chioggia (Venezia), ai sensi dell'art. 33. n.1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

Pubblicato in Roma il 6 febbraio 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro